

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 26

a iniziativa dei Consiglieri Nobili, Vitri, Mancinelli, Mangialardi, Catena,
Cesetti, Piergallini, Seri, Mstrovincenzo, Ruggeri e Caporossi

presentata in data 9 febbraio 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO).
RAFFORZAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E
DELLA PREVENZIONE DELLA SALUTE ATTRAVERSO LO SPORT

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 5/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Programma annuale individua specifiche azioni attuative del Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute di cui all'articolo 11 bis, comprese le misure di cui agli articoli 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies e 11 septies.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, la Regione assicura l'integrazione e l'aggiornamento delle informazioni relative agli impianti sportivi, con particolare riferimento agli impianti sportivi scolastici e alle palestre, anche mediante interoperabilità con i sistemi nazionali e con la Banca dati impianti sportivi. La Giunta regionale definisce standard minimi informativi relativi a disponibilità oraria extrascolastica, accessibilità, principali caratteristiche tecniche e indicatori di consumo energetico, nel rispetto della normativa vigente.”.

Art. 3

(Inserimento del Capo III bis nella l.r. 5/2012)

1. Dopo il Capo III della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Capo III bis - Sport, inclusione sociale e prevenzione della salute

Art. 11 bis (Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute)

1. La Regione promuove un Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute, quale ambito prioritario del Piano di cui all'articolo 6 e del Programma annuale di cui all'articolo 7.

2. Il Programma assicura il coordinamento tra politiche sportive, sociali, educative e sanitarie, prevedendo:

a) azioni rivolte al contrasto della sedentarietà e alla promozione di stili di vita attivi;

- b) misure per la riduzione delle disuguaglianze di accesso alla pratica sportiva, con particolare riferimento a minori e adolescenti, persone con disabilità, anziani e persone in condizioni di fragilità sociale;
- c) iniziative territoriali integrate in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, associazionismo sportivo dilettantistico e soggetti del sistema sanitario regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero di cui all'articolo 4, definisce con propri atti i criteri attuativi e gli strumenti operativi del Programma.

Art. 11 ter (Buono sport regionale universale per fasce ISEE)

1. Nel quadro del Programma regionale di cui all'articolo 11 bis, la Regione istituisce il Buono sport regionale, quale misura di accesso universalistico selettivo alla pratica sportiva, finalizzata a rimuovere gli ostacoli economici per i nuclei familiari a basso reddito.

2. Il Buono sport regionale copre integralmente, fino al massimale definito dagli atti attuativi, il costo annuale dell'attività sportiva, comprensivo delle spese obbligatorie incluse nel prezzo al pubblico praticato dal soggetto erogatore (quota di iscrizione, abbonamento annuale e ulteriori oneri obbligatori), con esclusione delle spese facoltative o accessorie non strettamente necessarie.

3. Sono beneficiari prioritari:

- a) i minori residenti nella regione, di età compresa tra sei e diciotto anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore alla soglia stabilita dagli atti attuativi;
- b) le persone con disabilità, anche maggiorenni, residenti nella regione, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore alla soglia stabilita dagli atti attuativi, ovvero individuate secondo criteri di vulnerabilità definiti nel Programma annuale.

4. La misura è applicabile a tutte le discipline sportive e attività motorio-ricreative svolte da soggetti erogatori accreditati ai sensi dell'articolo 11 quater, senza discriminazioni tra discipline, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e tutela dei minori.

5. Il Buono sport è erogato, di regola, mediante pagamento diretto al soggetto erogatore dell'attività sportiva, secondo modalità digitali stabilite dagli atti attuativi.

6. Il Buono sport non è cumulabile con altri benefici pubblici che coprano le medesime voci

di spesa per la medesima annualità; è ammessa l'integrazione con benefici nazionali o locali entro il limite del costo effettivamente sostenuto e rendicontato, secondo criteri definiti dagli atti attuativi.

7. La misura è riconosciuta senza graduatorie di merito; qualora le domande ammissibili eccedano le risorse stanziate, gli atti attuativi prevedono meccanismi di riparto equo tra gli aventi diritto ovvero di rimodulazione dei massimali, garantendo priorità alle situazioni di maggiore fragilità.

8. La Giunta regionale definisce annualmente soglie ISEE, massimali, modalità di domanda, controlli e cause di revoca, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 quater (Accreditamento dei soggetti erogatori e catalogo regionale dei corsi)

1. Possono accettare il Buono sport regionale i soggetti erogatori che:

- a) siano associazioni o società sportive dilettistiche o enti del terzo settore di ambito sportivo, in possesso dei requisiti di legge;
- b) risultino iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettistiche e regolarmente affiliati a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti o al CIP, secondo la normativa vigente.

2. La Regione istituisce un catalogo regionale delle attività/corsi aderenti al Buono sport, con indicazione dei costi annuali e delle sedi, ai fini della trasparenza e del monitoraggio.

3. L'accreditamento è subordinato all'accettazione di obblighi minimi di inclusione, non discriminazione, tutela dei minori e tracciabilità dei pagamenti, definiti dagli atti attuativi, secondo procedure pubbliche, trasparenti e periodiche, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Art. 11 quinque (Palestre scolastiche aperte: linee guida e convenzioni-tipo)

1. La Regione promuove l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico quale infrastruttura di welfare territoriale, sostenendo gli enti locali e le istituzioni scolastiche nella stipula di convenzioni, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti proprietari.

2. La Giunta regionale approva linee guida e schemi-tipo di convenzione che disciplinano almeno:

- a) priorità di accesso per progetti di inclusione sociale, disabilità e fragilità socio-economica;

- b) criteri di trasparenza e rotazione nell'assegnazione degli spazi;
- c) obblighi minimi in materia di sicurezza, assicurazioni, pulizia e ripristino, nonché tutela delle attività didattiche;
- d) impegni del soggetto utilizzatore in materia di contrasto a discriminazioni e promozione dell'accessibilità.

3. Le convenzioni possono prevedere che interventi di miglioramento funzionale, accessibilità o efficientamento, realizzati dal soggetto utilizzatore, siano valorizzati ai fini dell'uso dell'impianto, secondo criteri e limiti stabiliti nelle linee guida.

Art. 11 sexies (Fondo regionale per le spese di funzionamento e l'accessibilità delle palestre scolastiche aperte)

1. La Regione sostiene, nei limiti delle risorse disponibili, le spese vive di funzionamento strettamente connesse all'apertura per attività inclusive, con particolare riferimento a utenze energetiche, riscaldamento, custodia e pulizie.

2. Il sostegno è riconosciuto agli enti locali proprietari o gestori, ovvero secondo quanto stabilito dalle linee guida, in relazione a:

- a) ore effettive dedicate ad attività inclusive e rendicontate;
- b) impegni formalizzati a garantire tariffe sociali o accesso gratuito per i beneficiari;
- c) rispetto di requisiti di accessibilità e non discriminazione.

3. Gli atti attuativi definiscono criteri, modalità di rendicontazione, controlli e limiti massimi di contributo, favorendo forme di efficientamento energetico e riduzione strutturale dei consumi.

Art. 11 septies (Contributi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti)

1. Nel quadro del Programma regionale per lo sport inclusivo e la salute di cui all'articolo 11 bis, la Regione può concedere contributi in conto capitale alle associazioni e società sportive dilettantistiche e agli enti del terzo settore di ambito sportivo, aventi sede o operanti stabilmente nel territorio regionale, per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto in sicurezza di atleti tesserati e del materiale sportivo, al fine di rimuovere ostacoli logistici alla partecipazione alle attività sportive, in particolare per minori, persone con disabilità e residenti in aree interne.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di euro 12.000,00 per ciascun soggetto beneficiario e per ciascuna annualità, su una spesa ammessa non superiore a

euro 24.000,00, secondo quanto stabilito dagli atti attuativi.

3. Il Programma annuale di cui all'articolo 7 stabilisce requisiti, modalità e criteri di ammissione e valutazione, assicurando in particolare:

- a) la coerenza dell'intervento con le finalità di inclusione sociale e prevenzione della salute, anche valorizzando i soggetti che garantiscono accesso a beneficiari del Buono sport;
- b) la sostenibilità gestionale e la tracciabilità dell'acquisto;
- c) una penalità di punteggio, e non una esclusione, per i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi regionali analoghi nei precedenti tre anni, secondo quanto definito dagli atti attuativi.

4. L'erogazione del contributo avviene, di norma, mediante anticipazione fino all'80 per cento dell'importo concesso, secondo modalità semplificate stabilite dagli atti attuativi, e saldo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

5. L'automezzo finanziato è vincolato alla destinazione d'uso per attività sportiva per almeno cinque anni e non può essere alienato senza autorizzazione dell'amministrazione regionale; in caso di violazione è prevista la restituzione, anche parziale, del contributo secondo criteri fissati dagli atti attuativi.

6. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, nonché della disciplina in materia di tracciabilità e controlli.”.

Art. 4

(*Modifica all'articolo 25 della l.r. 5/2012*)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nell'ambito del fondo unico per lo sport possono essere individuate apposite linee di finanziamento di parte corrente e in conto capitale finalizzate alle misure di inclusione sociale e prevenzione della salute attraverso lo sport, comprese le spese di funzionamento di cui agli articoli 11 sexies e 11 septies, secondo quanto stabilito dal Programma annuale e nel rispetto del bilancio regionale.”.

Art. 5

(*Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 5/2012*)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis (Clausola valutativa)

1. L’Assemblea legislativa regionale valuta l’attuazione e i risultati delle disposizioni di cui al Capo III bis.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente una relazione che fornisce almeno informazioni su:

- a) numero dei beneficiari del Buono sport e distribuzione territoriale e per fasce ISEE;
- b) numero di convenzioni attivate per l’uso extrascolastico e ore annuali di apertura dedicate ad attività inclusive;
- c) utilizzo del fondo spese vive e principali risultati in termini di accesso;
- d) stato di aggiornamento dei dati sugli impianti sportivi scolastici;
- e) numero di contributi concessi ai sensi dell’articolo 11 septies, importi, tipologia di intervento e distribuzione territoriale.”.

Art. 6

(Disposizioni attuative e transitorie)

1. La Giunta regionale adotta le linee guida e gli schemi-tipo di cui all’articolo 11 quinquies della l.r. 5/2012, come inserito dall’articolo 3, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

2. Le misure di cui agli articoli 11 ter, 11 sexies e 11 septies della l.r. 5/2012, come inseriti dall’articolo 3, sono attuate nel rispetto degli stanziamenti del bilancio regionale e possono essere avviate anche in via sperimentale su ambiti territoriali prioritari individuati in base a indicatori di fragilità sociale, povertà educativa, carenza impiantistica e aree interne.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le attività previste sono realizzate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Eventuali ulteriori risorse destinate alle finalità di questa legge possono essere reperite nell’ambito dei fondi europei e statali, nei limiti delle rispettive disponibilità e degli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio regionale.